

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 6 marzo 2003

350^a e 351^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*). – Relatore ASCIUTTI (*Relazione orale*); relatori di minoranza: SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TOGNI. **(1306-B)**

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – Relatore PERUZZOTTI. (*Relazione orale*). **(2023)**

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
(1547)

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – Relatori MUGNAI e BIANCONI. (*Relazione orale*). (1745)
2. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*). – Relatori PASTORE e MORRA. (*Relazione orale*). (776-B)

V. Discussione del documento:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno – Relatore MARANO. (*Relazione orale*). (Doc. XXII, n. 3)

VI. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000. (1172)

alle ore 16

I. Interpellanze con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento (*testi allegati*).

II. Interrogazioni (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL
CENSIMENTO PER I COMUNI INTERESSATI DALLE
PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI**

MANZIONE, TOIA, GIARETTA, D'AMICO, BAI DOSSI, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, DALLA CHIESA, D'ANDREA, DANIELI Franco, DATO, DETTORI, FORMISANO, GAGLIONE, LAURIA, LAVAGNINI, LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MONTAGNINO, MONTICONE, PETRINI, RIGHETTI, RIGONI, SCALERA, SOLIANI, TREU, VALLONE, VERALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* – Premesso che:

(2-00321 p.a.)
(20 febbraio 2003)

con molta probabilità nel mese di maggio 2003 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo di circa 500 amministrazioni comunali e di alcune amministrazioni provinciali;

in particolare per i comuni, il sistema elettorale di votazione risente considerevolmente del dato relativo alla popolazione residente, giacché l'articolo 71 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, prevede per i comuni fino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali con sistema maggioritario contestualmente all'elezione dei sindaci, mentre l'art. 72 dello stesso decreto legislativo prevede, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'elezione dei sindaci a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

in molte realtà locali, per le quali è prevista la consultazione elettorale nel prossimo turno di primavera, è accaduto che la popolazione residente abbia subito un incremento tale da determinare il superamento della soglia dei 15.000 abitanti considerata dalla legge per l'applicazione dei due diversi sistemi elettorali di votazione;

in particolare, ad esempio, in provincia di Salerno i comuni di Baronissi e Campagna (attestandosi il primo a 15.114 e l'altro a 15.518 abitanti), ed in provincia di Milano il comune di Bareggio (che si attesta a 15.753 abitanti), avrebbero superato i 15.000 abitanti, circostanza questa che renderebbe immediatamente applicabile l'art. 72 del decreto legislativo n. 267/2000;

l'anomalia che si evidenzia, e si chiede di rimuovere, è legata al fatto che i dati del 14° censimento generale della popolazione, tenutosi il 21/10/2001, pur essendo già disponibili per la consultazione sul sito internet (anche se nella versione provvisoria relativa allo spoglio delle schede del censimento operato dai comuni) non sono stati ancora resi pubblici dall'Istat che dovrebbe metterli a disposizione del Ministro per la funzione pubblica,

vigilante sull'Istat, al fine di consentire la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

sulla scorta di quanto è stato possibile apprendere informalmente, il dato ufficiale relativo ai circa 8.100 comuni dovrebbe essere messo a disposizione del Ministro per la funzione pubblica al massimo per il 31 marzo del 2003, circostanza questa che quasi certamente non consentirà la pubblicazione dei dati nella *Gazzetta Ufficiale* in tempo utile per rendere possibile ad ogni comune di utilizzare il sistema elettorale corrispondente alla effettiva popolazione residente, determinandosi così, di fatto, un condizionamento arbitrario nella scelta del naturale sistema elettorale applicabile;

sembrirebbe possibile, invece, con il concerto dei Ministri per la funzione pubblica e dell'interno, ottenere dall'Istat la preventiva comunicazione ufficiale dei dati relativi ai comuni interessati dalle prossime consultazioni elettorali, onde consentire la tempestiva pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, l'applicazione per ogni comune interessato del sistema elettorale corrispondente alla effettiva popolazione residente,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

se i Ministri interessati non intendano adoperarsi per consentire la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati relativi al censimento per i comuni interessati dalle prossime consultazioni elettorali, al fine di non determinare illegittime ed arbitrarie ingerenze.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SULLA NOMINA DEL COMMISSARIO PER LA
GESTIONE DELLA GARA DI INDIVIDUAZIONE DEL
«GENERAL CONTRACTOR» DEL PASSANTE DI MESTRE**

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso: (2-00322 p.a.)
che la realizzazione del Passante autostradale di Mestre, secondo i (20 febbraio 2003)
principi dettati dalla legge obiettivo n. 443/2001 e dal decreto n. 190/2002
attuativo della legge sulle grandi opere pubbliche, ruota intorno a una figura
chiave: il *general contractor*;
che quella del *general contractor* o del «contraente generale» è una
forma di affidamento dei lavori pubblici che in Italia ha solo un precedente,
gli appalti per l'Alta Velocità, ma a differenza di tale, non certo facile,
esperienza in questo caso il *general contractor* deve essere individuato con
una «gara ad evidenza pubblica»;
che il commissario straordinario, la figura di coordinamento e di
garanzia prevista dal decreto n. 190/2002 deputata a gestire la succitata
gara, deve essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
indicazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con una
importante condizione che, essendo il Passante di Mestre un'opera pubblica
di ambito regionale, il Ministro competente deve proporre un nome
«d'intesa» con la Regione Veneto;
che, secondo i principi dettati dalla legge obiettivo e dal decreto n.
190/2002, il *general contractor*, soggetto diverso anche dal tradizionale
concessionario di opere pubbliche previsto dalla «legge Merloni», avrebbe
il compito di seguire la realizzazione dell'opera (la gestione – e dunque
anche la possibilità di ripagarsi l'investimento attraverso il servizio offerto –
sarebbe infatti esclusa) nel quadro di una tipologia dell'appalto pubblico del
tutto nuova rispetto al panorama giuridico italiano;
che in forza di tale figura la pubblica amministrazione dovrebbe
limitarsi ad individuare le esigenze da soddisfare, mentre il resto (dagli
espropri all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni preliminari,
dalla progettazione fino alla consegna «chiavi in mano») rimarrebbe
appannaggio del *general contractor*;
che grava sul *general contractor* tutto il peso finanziario iniziale
dell'investimento, dovendo egli essere in grado di anticipare le risorse
finanziarie dell'opera «in tutto o in parte con mezzi finanziari privati»;
che il *general contractor* può ricorrere anche al mercato e associarsi,
ad esempio con banche o compagnie di assicurazioni (al riguardo la legge
obiettivo fa esplicito riferimento alle società progetto previste dalla «legge
Merloni» sul *project financing*);

che è pacifico, stando ai soli principi guida della legge delega, che il profilo che emerge del *general contractor* è quello di una figura a metà strada tra il costruttore puro ed altri soggetti forti, anche estranei al mondo dei lavori pubblici, quali le grandi banche e le compagnie di assicurazione;

che la scommessa del Governo, ancora tutta da verificare, è capire se in Italia esistano veramente dei soggetti che soddisfino in pieno il succitato profilo, tanto che tale figura ha preoccupato in non poche occasioni le piccole e medie imprese dell'Ance, che temevano una riserva di mercato per le grandi;

considerato:

che la nomina del commissario incaricato di gestire la gara per l'individuazione del *general contractor* del Passante di Mestre era stata annunciata più volte per la fine dello scorso anno e ad oggi ritarda ancora a seguire anche per le preoccupazioni che a livello comunitario si sono levate circa la procedura prevista dal Governo per la realizzazione dell'opera, procedura per cui la concessione a progettare, costruire e gestire il Passante doveva essere concessa direttamente (nonostante la Direttiva CE n. 93/37 preveda in questi casi l'apertura di una «gara europea») alle società Autostrade S.p.a., Autostrada Venezia-Padova e Autovie Venete, attuali concessionarie delle trame autostradali interconnesse dal futuro Passante, riunitesi peraltro in consorzio con Cariverona Banca, Antoveneta, Cardine Banca e Veneto Sviluppo di cui ancora non è chiaro il ruolo nell'esecuzione della succitata opera;

che, secondo informazioni apparse sulla stampa locale, la nomina di tale commissario dovrà essere determinata «direttamente» solo dalla Regione Veneto;

che l'attribuzione di tale competenza, oltre ad aver creato un'ulteriore incomprensione tra il Ministro competente e il Presidente delle Regione, sembra abbia dato luogo all'individuazione di una nuova figura rispetto a quella prevista dal decreto 190/2002, una figura in realtà riconducibile al classico «commissario *ad acta*», il funzionario che la Regione può nominare direttamente qualora la realizzazione di un'opera non parta o non proceda;

che la garanzia intrinseca alle norme relative alla nomina del commissario straordinario avrebbe dovuto smorzare tutte le incomprensioni che da sempre caratterizzano su questa vicenda i rapporti tra il Ministro competente e il Presidente della Regione Veneto, giacché la nomina di tale commissario doveva proporsi «d'intesa», come ricordato in premessa, al Presidente del Consiglio dei ministri;

che, per quanto concerne il Passante di Mestre, l'individuazione del *general contractor*, grazie anche alla nomina di un commissario incaricato alla gestione della gara, deve considerarsi tanto più urgente tanto più si rifletta sul fatto che i cantieri dovrebbero aprirsi, come promesso dal Presidente del Consiglio, per l'inizio del 2004;

che, secondo notizie apparse sulla stampa, si sarebbe svolto presso il Dipartimento delle politiche comunitarie un incontro dal quale è emerso che, mentre la Regione avrebbe il compito di nominare «direttamente» un

commissario per il Passante di Mestre il cui nome sembra essere quello dell'Ing. Vernizzi, il Governo dovrebbe invece nominare un altro commissario, il cui profilo giuridico, sia dal punto di vista delle funzioni sia dal punto di vista del riparto delle competenze, non sembra essere descritto da alcuna norma, che avrebbe invece il compito di coordinare la realizzazione del Corridoio Europeo n. 5 e il cui nome sembra già riconducibile a quello del prof. Ricciardi,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi entro i quali il Ministro competente prevede la nomina da parte della Regione Veneto del commissario incaricato a gestire la gara per l'individuazione del *general contractor*;

i motivi per i quali il profilo di tale commissario risulti eventualmente in contrasto con quello derivante dai principi contenuti nella legge obiettivo, principi che, oltre a rischiare di colpire regole essenziali per la trasparenza e la correttezza degli appalti pubblici (creando un doppio mercato per le opere pubbliche a vantaggio solo di grandi imprese, vanificando la programmazione virtuosa e assistita da finanziamenti certi quale quella contenuta nel Piano dei trasporti e della logistica e smantellando la valutazione di impatto ambientale), più in particolare, assorbono, in contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata anche con referendum popolare, in un centralismo accentuato le funzioni delle Regioni e degli Enti Locali;

i motivi per i quali alcune opere pubbliche da realizzarsi in Veneto, già finanziate dallo Stato attraverso il rinnovo delle concessioni alle società autostradali interessate alla realizzazione del Passante di Mestre o con legge finanziaria come nel caso della Pedemontana Veneta, si trovino ancora a uno stadio iniziale, qualora si consideri che il Governo, al fine di sveltire le procedure, ha messo in discussione, in modo continuo e inutile, decisioni già assunte, aprendo così ulteriori conflitti con le Regioni su soluzioni progettuali e tracciati come nel caso del Passante di Mestre e della Pedemontana Veneta;

come debba procedere in modo efficace il dualismo operativo dei commissari nominati rispettivamente dalla Regione Veneto e dal Governo.

INTERROGAZIONE SULL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN NUOVO FARMACO CONTRO IL DIABETE

DI GIROLAMO, NIEDDU. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

(3-00777)
(16 dicembre 2002)

la ditta farmaceutica Aventis ha immesso in commercio a partire dalla metà del 2000 in Germania, negli USA dal maggio 2001 ed in Inghilterra dall'agosto 2002 una nuova insulina ad azione lenta, denominata Lantus;

tale prodotto, insulina a lunga azione, ha una azione maggiormente prevedibile rispetto ad altri preparati, determinando così un rischio minore di ipoglicemia notturna e livelli di glicemia più stabili con effetti positivi sia sulla salute dei pazienti diabetici, sia sulla tempistica delle somministrazioni;

ad oggi tale prodotto non è disponibile nelle farmacie italiane, costringendo così pazienti che ne hanno bisogno a rifornirsi presso farmacie di Stati esteri con naturali disagi organizzativi ed un notevole esborso economico considerando anche l'alto costo del farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione, se si stia adoperando per mettere a disposizione questo farmaco innovativo anche dei pazienti italiani, se nel frattempo non ritenga giusto, venendo incontro alle esigenze di questi malati, autorizzare le ASL a rimborsare il costo del Lantus a quei pazienti che lo acquistino su indicazione specifica dei Centri di Diabetologia individuati dalle Regioni.

INTERROGAZIONE SUL TRASPORTO DEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che: (3-00790)
(20 dicembre 2002)

l'Italia è il principale importatore dell'Unione europea di animali vivi destinati alla macellazione;

l'attuale disciplina sul trasporto degli animali di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, consente il mantenimento a bordo di veicoli per 29 ore consecutive per le pecore ed i bovini, 24 ore per maiali e cavalli e 19 ore per vitelli ed agnelli;

materiale video ed informazioni raccolte dall'Associazione LAV e da altre fonti, istituzionali e non, attestano che il trasporto degli animali avviene spesso in condizioni di incredibile sofferenza, con l'evidenza di capi che giungono a destinazione morti di sete o di caldo o deceduti a causa delle impressionanti condizioni di affollamento;

si ripetono violazioni dei requisiti di legge fissati per il trasporto di animali vivi, fra le quali l'assenza di abbeveratoi e sistemi di ventilazione, il mancato rispetto delle norme sull'alimentazione, sui tempi di marcia e sullo spazio minimo a disposizione;

il recente rapporto della Commissione europea sul benessere degli animali da allevamento sottolinea il problema dei trasporti a lunga distanza, evidenziando fra l'altro che le lunghe percorrenze e le cattive condizioni a bordo hanno effetti negativi sulla condizione delle carni all'atto dell'immissione in commercio per il consumo umano;

è in corso una revisione della disciplina europea in materia,

si chiede di sapere:

quali controlli vengano effettuati alle frontiere in ordine ai mezzi addetti al trasporto di animali vivi ed al rispetto dei requisiti vigenti in materia;

quali controlli vengano altresì effettuati presso le aziende ed i macelli pubblici e privati ai quali sono diretti i trasporti in questione;

se non si ritenga opportuno sostenere, nell'ambito della revisione in corso della normativa europea in materia, l'istituzione di un limite massimo di 8 ore o 500 chilometri per il trasporto di animali vivi dal luogo di allevamento a quello di macellazione.

**INTERROGAZIONE SUI CRITERI FISSATI
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL
PATTO DI STABILITÀ**

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: (3-00872)
(12 febbraio 2003)

che nella legge finanziaria 2002, all'articolo 24, venivano fissati i criteri a cui gli Enti locali dovevano attenersi per contribuire agli obiettivi del «Patto di stabilità», prevedendo, in caso di mancato rispetto dei criteri de Patto, riduzioni dei trasferimenti dello Stato pari ad un quarto dell'eventuale sfioramento;

che, quanto al saldo finanziario, uno dei tre criteri del Patto riguardante gli effetti delle nuove funzioni trasferite alle Province, il Ministero in indirizzo imponeva di non tenere conto in entrata dei finanziamenti per le nuove funzioni e viceversa di conteggiarne i costi in sede di spesa, provocando artificiosamente un saldo negativo e rendendo inevitabile il mancato rispetto del Patto anche da parte delle Province dotate di bilanci sani e atteggiamenti virtuosi;

dato atto:

che l'iniziativa degli Enti locali contro tale interpretazione fortemente penalizzante ha portato ad un accordo – sottoscritto dall'UPI e dal Sottosegretario per l'economia e le finanze Vegas il 17 luglio 2002 – in cui il Governo si impegnava ad autorizzare il calcolo della spesa per le nuove funzioni sia in entrata sia in uscita;

che, in conformità ad una successiva circolare di chiarimento elaborata dall'UPI, tutte le Province hanno inviato al Ministero i dati di andamento al 30 giugno e al 30 settembre scorsi ed infine, non avendo ricevuto alcun rilievo di irregolarità, anche i dati di andamento al 31 dicembre 2002;

considerato:

che solo nel gennaio 2003 il Ministero ha mostrato di volersi attenere alla originaria interpretazione del Patto di stabilità, disattendendo l'accordo assunto in luglio e ponendo di fatto gran parte delle Province italiane fuori dal Patto stesso;

che il caso della Provincia di Bologna è esemplificativo in tal senso: si registrerebbe infatti uno «sfioramento» totale di 85 milioni di euro (8 milioni è infatti il valore delle nuove funzioni statali e 77 milioni il valore delle nuove funzioni regionali) rispetto ad una spesa complessiva di 191 milioni di euro;

che, senza una diversa interpretazione da parte del Governo, è impossibile allo stato dei fatti trovare rimedi a tale situazione, in primo luogo perché l'esercizio 2002 è ormai chiuso, inoltre perché con la legge finanziaria 2003, già entrata in vigore, è stata modificata con valenza retroattiva la sanzione preventivamente fissata dalla legge finanziaria 2002

ed è stata decisa *a posteriori* una nuova sanzione che introduce il blocco delle assunzioni del personale e dei collaboratori. Solo per la Provincia di Bologna, ciò comporterebbe l'impossibilità di mantenere in essere il rapporto di lavoro con circa 150 giovani;

valutato:

il comma 12 dell'articolo 31 della legge finanziaria 2003 con il quale si prevede che per il passaggio dal sistema della finanza derivata all'avvio dell'autonomia impositiva le Province debbano restituire allo Stato importi pregressi a partire dal 1999 corrispondenti a risorse in gran parte già spese o programmate;

che 35 delle maggiori Province d'Italia, tra le quali Milano, Torino, Roma e Bologna, si troverebbero nella necessità di restituire ingenti importi allo Stato, i quali ammontano per la sola Provincia di Bologna a 46,5 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga corretto sostenere una interpretazione dell'articolo 24 della legge finanziaria 2002 che quasi nessuna Provincia riesce a rispettare senza uscire dal Patto di stabilità interno, con la conseguenza di paralizzarne l'attività;

se non intenda di conseguenza ripristinare l'accordo già siglato dal Sottosegretario per l'economia e le finanze Vegas il 17 luglio 2002, consentendo alle Province italiane di continuare a dare il loro importante contributo al Paese in termini di servizi resi ai cittadini e di miglioramento infrastrutturale del territorio;

se non intenda proporre una radicale modifica del comma 12 dell'articolo 31 della legge finanziaria 2003 in modo da impedire questa ulteriore causa di collasso per i bilanci delle Province italiane, e conseguentemente per i fondamentali servizi resi alle comunità amministrative.